

CESSIONE E PIGNORAMENTO DELLA RETRIBUZIONE IN CASSA INTEGRAZIONE

Cessione del quinto e vicende modificative

L'istituto della c.d. cessione del quinto consente al lavoratore subordinato di ottenere un prestito in cambio della cessione di parte della propria retribuzione. Il rimborso del prestito di conseguenza viene effettuato dal datore di lavoro che ogni mese decurta dalla retribuzione una quota di quanto dovuto e la rivolge al creditore.

In caso di riduzione della retribuzione netta, ad esempio per effetto di una modifica del contratto di lavoro o con l'accesso agli ammortizzatori sociali, l'art. 35 del D.P.R. 180 del 1950 stabilisce che **se la riduzione è superiore a 1/3 della retribuzione netta l'ammontare della trattenuta deve essere riparametrato in misura non superiore a 1/5 del nuovo stipendio**. Si precisa che tali limiti, secondo le più recenti pronunce della Cassazione, non operano in relazione al TFR, che può essere ceduto nel suo intero ammontare.

Nel caso in cui l'INPS provveda al pagamento diretto della CIG il datore di lavoro è tenuto alla trattenuta solo con riferimento alla parte della retribuzione da lui corrisposta, l'obbligo della trattenuta e della cessione delle quote passa all'Istituto per la parte residua dello stipendio.

Pignoramento e vicende modificative

Il pignoramento consente al creditore di vincolare coattivamente parte del patrimonio del debitore in funzione del pagamento, sottraendolo alla sua disponibilità. Il pignoramento, a differenza della cessione del quinto, è subito passivamente dal lavoratore che, a causa del mancato pagamento spontaneo del debito, viene privato di quanto necessario a ripagare il creditore.

Ai sensi dell'art. 545 c.p.c. e dell'art. 35 del D.P.R. 180 del 1950, le somme dovute a titolo di stipendio, salario, pensioni ed altre indennità inerenti al rapporto di lavoro o di impiego possono essere pignorate fino a 1/5 del loro ammontare. La giurisprudenza ritiene che tale limite operi in relazione a qualunque prestazione erogata quale corrispettivo di attività lavorative e destinata a soddisfare le primarie esigenze di vita del lavoratore e, dunque, anche ai rapporti di lavoro parasubordinato. Gli stessi limiti operano anche in relazione al TFR, il quale di conseguenza non sarà pignorabile oltre 1/5 del suo ammontare.

In caso di riduzione della retribuzione i limiti indicati nei paragrafi precedenti con riferimento al pignoramento sono automaticamente riparametrati al nuovo stipendio e la trattenuta, quindi, subisce una immediata riduzione fino al massimo del quinto del nuovo stipendio.

Si aggiunge, infine, che le somme ricevute a titolo di pensione possono essere pignorate solo nella parte eccedente alla misura massima mensile dell'assegno sociale aumentato della metà.